

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 1 aprile 2016, n.11

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:
un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in località "Cisternola", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra-esce dalla linea MT "LAMIA";
n. 1 cabina di consegna MT;
ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm;
n. 2 sostegni di linea MT.
Società Energie per il Futuro 2S.r.l.con sede legale in via Napoli 363/I – BARI.**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso

dell'energia da fonti Rinnovabili”;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Energie per il Futuro S.r.l., con nota acquisita al prot. n.38/1676 del 19/02/2009, presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 1 MW sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in località “Cisternola”;
- in data 08/07/2008, ENEL Distribuzione S.p.A. comunicava alla Società proponente la soluzione di connessione elettrica che prevedeva l’allacciamento dell’impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, collegata alla linea MT “Lamia” alimentata dalla Cabina Primaria di Bovino, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 30/07/2008;
- con nota del 20/01/2009 la Società attestava che l’impianto eolico proposto di potenza massima pari ad 1 MW non era soggetto né alle procedure di V.I.A. né alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della L.R. n.11/01 e s.m.i.;
- la Società Energie per il Futuro S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 10329 del 29/09/2009, comunicava la variazione della titolarità dell’iniziativa a favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l.;
- l’Ufficio Energia e Reti Energetiche, accertata l’applicabilità della D.G.R. n.3029/10 e del R.R. n.24/10 al procedimento in questione, con nota prot. n.12691 del 25/10/2011, invitava la proponente ad integrare la documentazione a corredo dell’istanza ed a trasferirla sul portale telematico www.sistema.puglia.it, alla luce delle disposizioni della D.G.R. n. 3029/2010; inoltre, si invitava la Società ad attivare le procedure di valutazione ambientale presso la Provincia territorialmente competente, atteso che la potenza complessiva dell’impianto eolico in oggetto e di un altro proposto dalla stessa Società nel medesimo Comune di Castelluccio dei Sauri, denominato “Castelluccio 2”, risultava ai fini istruttori, secondo quanto indicato dalla circolare prot. 38/8763 n. del 01/08/2008 e poi stabilito dal punto 5 della D.G.R. n.3029/2010, superiore alla soglia di 1 MW;
- la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con nota acquisita al prot. n.2519 del 21/03/2012, dichiarava di rinunciare all’istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell’impianto denominato “Castelluccio 2” e di proseguire l’iter autorizzativo solo per l’impianto eolico in oggetto che, avendo una potenza nominale pari ad 1 MW, risultava escluso dalle procedure di verifica ambientale previste dalla L.R. n.11/2001 e s.m.i.;
- in data 15/06/2012, la proponente inoltrava istanza telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per

- un impianto eolico di potenza pari a 0,999 MWe (n.1 aerogeneratore), ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- la Energie per il Futuro 2 S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 8977 del 25/09/2012, trasmetteva copia del Piano Tecnico delle opere di rete validato da ENEL Distribuzione SpA, in conformità al punto 2.2 lett. m) della D.G.R. n. 3029/2010;
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/30/10/2012/0010249U, espletata la pertinente fase istruttoria telematica, inoltrava alla Società un preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione risultata carente, ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, a cui veniva dato riscontro con nota acquisita al prot. n.11296 del 30/11/2012;
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/18/12/2012/0011824U, comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico di potenza pari a 0,999 MWe, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. n.241/90 e s.m.i.
 - la Società, con nota acquisita al prot. n.412 del 15/01/2013, comunicava di aver depositato integrazioni documentali sul portale telematico regionale relativamente al vincolo idrogeologico di competenza del Servizio Foreste della Regione Puglia; inoltre, con nota acquisita al prot. n.514 del 18/01/2013, la proponente dichiarava che *"l'impianto non ricade in aree sottoposte al D.Lgs. n.42/2004"*;
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche durante l'espletamento della fase istruttoria inerente ad un altro impianto eolico proposto dalla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. nel Comune di Bovino (FG), rilevava che tale impianto prevedeva la stessa soluzione di connessione in entra - esce dalla linea MT "Lamia" rilasciata per l'aerogeneratore in oggetto, pertanto, si invitavano la Società ed Enel Distribuzione S.p.A. a fornire in merito informazioni dettagliate, allo scopo di poter verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 5 c. 10 della L.R. n.25/2012 e la conseguente necessità della verifica di compatibilità ambientale;
 - la Società, con nota acquisita al prot. n.6543 del 01/08/2013, comunicava allo scrivente la rinuncia all'iniziativa proposta nel Comune di Bovino; in disparte ogni considerazione sul duplice tentativo di frazionamento artificioso di un parco eolico e di eludere la normativa in materia di VIA, si evidenzia che solo a questo punto l'istanza di autorizzazione, oggetto del presente atto, è divenuta ammissibile e procedibile; ciò ha determinato la perdita di priorità dell'istruttoria e la necessità di dover programmare la Conferenza di Servizi in coda ad altri procedimenti;
 - ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n.1785 dell'13/03/2014, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 13/05/2014; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, la convocazione della Conferenza di Servizi veniva indirizzata anche alle Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per impianti eolici nel Comune di Castelluccio dei Sauri anteriormente alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., allo scopo di fornire alla Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni/interferenze tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
 - in data 13/05/2014 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – prot. n.50045 del 21/12/2012;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia - prott. n.558 del 15/01/2013, n. 1097 del 23/01/2013 e n. 1101 del 23/01/2013;
 - Regione Puglia – Servizio Foreste – prot. n.1609 del 21/01/2013;
 - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 4774 del 14/04/2014;
 - SNAM Rete Gas SpA – prot. n.114 dell'08/04/2014;
 - Comune di Castelluccio dei Sauri – prot. n. 1979 del 12/05/2014;
 - Modulo-parere del 12/05/2014 della Società Sistemi Energetici SpA;i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Società a produrre documentazione integrativa richiesta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, dell'Autorità di Bacino e del Comune di Castelluccio dei Sauri; a tal proposito, la proponente depositava le proprie controdeduzioni

al parere rilasciato dall'Amministrazione comunale; si prendeva atto che non erano pervenuti contributi istruttori in merito alle eventuali sovrapposizioni tra torri proposte nella medesima area territoriale, ad eccezione della Società Sistemi Energetici SpA;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 3207 del 27/05/2014, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della conferenza di servizi con allegati i seguenti pareri successivamente acquisiti:
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n. 8216 del 14/05/2014;
 - Marina Militare - Comando Marittimo Sud – Sez. Demanio – prot. n.1558 del 12/05/2014;
 - Regione Puglia – Ufficio Regionale Espropri – prot. n. 14131 del 13/05/2014;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia – prot. n.6245 del 05/05/2014;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 6317 del 26/11/2014, comunicava all'Ufficio Energie Rinnovabili di aver depositato sul portale telematico regionale la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. n. 1101 del 23/01/2013;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 6316 del 26/11/2014, dichiarava l'insussistenza di interferenze dell'impianto con le attività minerarie in ottemperanza a quanto richiesto da parte Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota prot. n.1429 del 04/04/2013;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 6382 del 02/12/2014, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 27/01/2015, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, la convocazione della Conferenza di Servizi veniva nuovamente indirizzata anche alle Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per impianti eolici nel Comune di Castelluccio dei Sauri anteriormente alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., allo scopo di fornire un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni/interferenze tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- in data 27/01/2015 si svolgeva la riunione delle Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, ad eccezione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 - Comando Militare Esercito "Puglia" – prot. n. 8238 del 21/07/2014;
 - Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione del PRAE – prot. n. 10945 del 25/07/2014;
 - Aeronautica Militare – Comando III Regione Aerea – prot. n. 36010 del 06/08/2014;
 - Regione Puglia – Ufficio Coordinamento STP BA/FG – prot. n. 24929 del 22/09/2014;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia – prot. n. 11960 del 30/12/2014;
 - SNAM Rete Gas SpA – prot. n. 315 del 18/12/2014;
 - Comando Marittimo Sud – prot. n. 1367 del 16/01/2015;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 851 del 26/01/2015;
 - ARPA Puglia – DAP di FG – prot. n. 3182 del 22/01/2015;
 - Comune di Castelluccio dei Sauri – Settore Tecnico – modulo parere del 26/01/2015;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – prot. n. 663 del 20/01/2015;la seduta della conferenza si concludeva con la presa d'atto della richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune di Castelluccio dei Sauri nonché delle controdeduzioni fornite dalla proponente in ordine al parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici nonché ai pareri rilasciati dal medesimo Comune e da ARPA Puglia; si prendeva atto, infine, che non erano pervenuti i contributi istruttori da parte delle altre Società invitate a partecipare alla riunione della conferenza di servizi;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 606 del 12/02/2015, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi con allegati i seguenti ulteriori pareri/note:

- Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 793 del 26/01/2015;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 27/01/2015, acquisiva il seguente ulteriore parere:
 - ASL di Foggia del 05/01/2016.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana – Servizio Assetto del Territorio** - nota prot. n. 793 del 26/01/2015: rappresenta che:

- “a seguito della cessazione del regime transitorio ex art 159 del D.Lgs. 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dell'art 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R. n. 20/09, la delega al comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della Istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2960 del 28/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 Megawatt, giusto art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

In relazione a quanto esposto il Comune di Castelluccio dei Sauri risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4 della L.R. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P”;

- **Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio PRAE** - prot. n. 10945 del 25/07/2014: esprime “nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto, della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;

- **Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia** - prot. n. 1609 del 21/01/2013: comunica che “i lavori interessati dall'intervento, non risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267; pertanto questa sezione provinciale non ha provvedimenti da adottare riguardo al vincolo idrogeologico.

Per l'eventuale taglio di vegetazione di interesse forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area interessata dai lavori, la ditta dovrà richiedere preventiva autorizzazione a questa sezione provinciale in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

Infine, si precisa che le aree soggette a finanziamenti pubblici di natura forestale non possono essere interessate da attività edificatoria”;

- **Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere pubbliche – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento STP BA/FG** - prot. n. 24929 del 22/09/2014: comunica che, con Determina Dirigenziale n. 511 del 21/07/2014, è stato espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse;

- **Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Regionale Espropri** - prot. n. 14131 del 13/05/2014: comunica che “si prende atto del valore attribuito al V.E.M. da applicare agli immobili da espropriare e/o asservire e/o occupare temporaneamente e, qualora tali valori corrispondono al valore di mercato e ciò, laddove corrisponde alla realtà, risulta coerente con la legislazione vigente.

In generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento e/o l'occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela. Pertanto, occorre corredare il piano particellare di esproprio (elaborato grafico su base catastale in formato cartaceo chiaramente leggibile) con grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale.

In ogni caso il piano particellare d'esproprio, nel suo complesso, dovrà risultare adeguato e rispondente alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010.

Si esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.

Resta inteso, altresì, che la corrispondenza del piano particolare alle effettive esigenze costruttive, come delimitate nel paragrafo precedente, è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate”;

- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia – prot. n. 663 del 20/01/2015:** comunica che “Il progetto in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004. Si ritiene doveroso sottolineare che attualmente non è possibile verificare nell'area di intervento la presenza di immobili tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004, in quanto non sono presenti presso gli uffici di questa Amministrazioni elenchi di tali beni.

Il Comune di Castelluccio dei Sauri in merito all'eventuale interferenza dell'intervento con beni tutelati ai sensi del e. I dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 ha rilasciato certificato di destinazione urbanistica in data 04/03/2009 in cui si dichiara che le particelle interessate dall'intervento “non sono interessate da vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs. 42/2004”.

“In base a quanto prescritto dalle norme vigenti, ed in particolare il dettato dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004, si ritiene che al fine di tutelare il paesaggio del territorio comunale, l'impianto così come progettato non possa essere realizzato.

In ossequio a quanto previsto dal dettato delle norme vigenti in materia di Conferenza dei Servizi, art. 14 quater L. 241/90, al fine di superare il parere negativo questa Amministrazione comunica quanto segue.

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in materia di inserimento nel paesaggio degli impianti da fonte rinnovabile, che preliminarmente indicano che “resta essenziale anche una progettazione/pianificazione/programmazione unitaria degli impianti eolici nei diversi ambiti paesaggistici: essa deve tenere conto della presenza di altri impianti e delle dinamiche già previste e prevedibili”, per ridurre gli effetti cumulativi in sequenza, considerando la presenza di un altro intervento analogo a meno di 2 km, si ritiene che l'impianto possa essere localizzato in prossimità di quello già autorizzato al fine di rendere unitari gli interventi”;

- **Comune di Castelluccio dei Sauri – Settore Tecnico** - modulo parere del 26/01/2015: comunica che “così come riportato nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato da questo ufficio in data 04/03/2009, la particella 269, ove è ubicata la pala, è interessata da reticolo fluviale. Considerato che gli elaborati integrativi, in merito al PUTT, nulla riportano in merito a tale reticolo.

Visto che la particella in questione è, così come riportato nel certificato di destinazione urbanistica, interessata da tale reticolo.

Visto che la ditta che richiede l'autorizzazione continua a non produrre elaborati dai quali si possa determinare in modo univoco la posizione della pala eolica rispetto al reticolo fluviale, questo ufficio continua a

non potersi esprimere fino all'acquisizione della documentazione sopra richiesta".

A tal proposito, l'Amministrazione comunale, interessata dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 23/07/2015, ha trasmesso a quest'ultima il proprio parere di competenza sul progetto definitivo, rendendo noto che "gli elaborati integrati sul portale della Regione Puglia sono conformi a quanto richiesto da questo ufficio per quanto riguarda il reticolo fluviale del P.U.T.T., vincolo esistente nella zona ove si intende realizzare l'impianto eolico" e rilevando che dal 30/06/2015 è in vigore il P.P.T.R., pertanto "alla luce della sopraggiunta variazione di norma i grafici vanno adeguati al fine di verificare che l'impianto non interferisca con altri ulteriori vincoli imposti dal legislatore regionale";

- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3^A Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio** - prot. n. 36010 del 06/08/2014: comunica che:
 1. "In esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a e b, nonché dal C.S.A.M./3^AR.A. con il foglio cui si fa seguito, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa;
 2. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento e. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;
 3. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza";
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto** - prot. n. 1367 del 16/01/2015: richiama le determinazioni già assunte con nota prot. n. 50045 del 21/12/2012, ossia:
 - "si rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse;
 - si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota";
- **Comando Militare Esercito "Puglia"** – prot. n.8238 del 21/07/2014: comunica che "tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta:
 - evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);
 - rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;
- **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 851 del 26/01/2015: comunica che "Dal confronto con gli elaborati del PAI vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela";
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata** - prot. n.8216 del 14/05/2014: comunica che "dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere gestite da questo Ente";
- **ASL di Foggia** – Dipartimento di Prevenzione – modulo parere del 05/01/2016: rilascia parere igienico – sanitario favorevole al progetto in questione;
- **ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento Provinciale di Foggia** – prot. n. 3182 del 22/01/2015: comunica che sul portale istituzionale della Regione Puglia, alla data del 20/01/2015, non risulta caricata la documentazione integrativa di progetto richiesta con nota

prot. n.27621 del 14/05/2014, “pertanto, allo stato attuale degli atti, la valutazione non può che essere negativa”.

Si rileva che, in sede di conferenza di servizi del 27/01/2015, la Società asseriva che il progetto non era sottoposto ad alcuna valutazione ambientale e, pertanto, di non dover produrre la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia, consistente in:

- calcolo della gittata per l'aerogeneratore che realmente si intende installare, considerando sia il caso di distacco nel punto di attacco del mozzo che il caso di rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala;
- planimetria con la qualificazione della viabilità secondaria (strade comunali) e le distanze tra questa e gli aerogeneratori nonché una relazione con le relative considerazioni circa il rispetto delle stesse distanze ai sensi del D.P.R. 495/92 e della sicurezza in generale (al fine di evitare possibili incidenti anche ai sensi dell'art. 7.1 del DM 10-9-2010) tenendo conto della gittata, della altezza della pala e dell'evoluzione dell'ombra giornaliera;
- valutazione di impatto acustico redatta, con riferimento alla norma UNI TS 11143-7, per tutte le velocità del vento per cui esiste il dato emissivo e considerando le caratteristiche dell'aerogeneratore che si intende effettivamente installare riportandone la curva di emissione sonora in funzione della velocità del vento. La valutazione deve tener conto dell'effetto degli aerogeneratori sui recettori individuati verificando il rispetto dei valori limite assoluti e del differenziale, in periodo diurno e notturno, in prossimità degli stessi recettori considerando i valori del rumore di fondo effettivamente misurato presso i singoli recettori. Devono inoltre essere indicati tutti i parametri di input utilizzati al fine di permettere la riproducibilità del fenomeno acustico, in particolare devono essere riportati i parametri utilizzati per la valutazione delle attenuazioni previste secondo la norma UNI 9613-2. La certificazione di taratura degli strumenti utilizzati per le misure fonometriche allegati (fonometro e calibratore) risultano scaduti (certificazione del 29-09-2008 - misure eseguite in data 12-06-2012). Occorre fornire una valutazione preventiva dell'impatto acustico relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione del parco eolico e delle opere di connessione alla rete elettrica;
- piano di dismissione e smaltimento dei materiali e dei relativi costi, contenente l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente (art. 10 punto L del R.R. n.6/06). Qualora non ricorrano le condizioni per il revamping (aggiornamento tecnologico) dell'impianto stesso si dovranno stimare i costi, oltre che per la rimozione completa degli aerogeneratori, per la eventuale dismissione dei basamenti soggetti a fenomeni di carsismo, nel senso che è prevedibile che all'interfaccia formazione geologica - cemento si sviluppino fenomeni di erosione dovuti alla discontinuità di circolazione delle acque meteoriche nei due diversi materiali e, nel tempo, anche perdita di un valido contatto con rischio di instabilità per l'impianto stesso;
- studio sui potenziali impatti cumulativi, ai sensi della D.G.R. n.2122/12.

L'Amministrazione precedente, con nota prot. n. 693 del 17/02/2015, invitava la Società a riscontrare quanto richiesto da ARPA Puglia, con particolare riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi ai sensi della D.G.R. n. 2122/2012; tuttavia, la proponente, con nota acquisita al prot. n. 1754 del 14/04/2015, ha ritenuto di non dover riscontrare la predetta richiesta di integrazioni, in quanto l'ARPA è priva di poteri di assenso in riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ma è un mero organo tecnico consultivo dell'Amministrazione regionale e, inoltre, non è titolare di specifiche competenze in ordine a valutazioni sull'impatto acustico, elettromagnetico, gittata, ecc.;

- **SNAM Rete Gas SpA** – prot. n. 114 del 14/04/2014: comunica che “presa visione degli elaborati di progetto allegati al portale della Regione Puglia e comparati con i nostri disegni di dettaglio, le opere non interferiscono con i nostri metanodotti”;
- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.FF. di Foggia** - prot. n. 11960 del 30/12/2014: comunica che “gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R.

151/2011 che riporta l'elenco delle attività soggette al rilascio del predetto Certificato.

Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento".

Rilevato altresì che:

- alla luce del dissenso espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 663 del 20/01/2015, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2115 del 12/05/2015, provvedeva alla rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater della L. n.241/90; nella medesima nota, alla quale erano allegati tutti i pareri confluiti nella conferenza di servizi, si evidenziava che non erano stati acquisiti agli atti del procedimento il parere definitivo del Comune di Castelluccio dei Sauri ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento, in virtù della delega attribuita all'Amministrazione comunale con D.G.R. n. 2960 del 28/12/2010, nonché il contributo istruttorio di A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia, in relazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n.2122/2012 e con specifico riferimento alla stima dei potenziali impatti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti FER nella medesima area territoriale, in quanto la Società aveva ritenuto la richiesta di documentazione integrativa formulata dall'Agenzia Regionale irrilevante ai fini della conclusione del procedimento;
- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA), con nota prot. n. 16272 del 05/06/2015, comunicava a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di Autorizzazione Unica l'indizione di una riunione istruttorio per il giorno 11 giugno 2015;
- il DICA, con nota prot. n. 17780 del 24/06/2015, trasmetteva a tutte le Amministrazioni coinvolte il verbale della riunione di coordinamento tenutasi in data 11/06/2015;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2954 del 02/07/2015, riscontrava la richiesta di approfondimenti istruttori richiesti dal DICA con nota prot. n. 17774 del 24/06/2015; a tal riguardo, l'Amministrazione regionale faceva presente che la D.G.R. n. 581 del 02 aprile 2014 (peraltro già menzionata nella precedente nota prot. n. 2593 del 10/06/2015) forniva i chiarimenti necessari per definire le questioni di cui ai punti 1) e 2) della succitata nota del DICA. Si rilevava, inoltre, che il paragrafo 2 della D.G.R. n. 581/2014 pone in evidenza la criticità derivante dalla delega rilasciata con legge regionale (poi dichiarata anticostituzionale) ai Comuni pugliesi per l'autorizzazione di impianti FER fino ad 1 MW, consistente nei frequenti episodi di frazionamento artificioso di grandi impianti, con il chiaro intento di eludere la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e di Autorizzazione Unica regionale. Nella fattispecie si evidenziava che la Società proponente in questione era titolare, oltre che dell'istanza in oggetto, di altri due procedimenti relativi ad impianti eolici del tutto analoghi (un singolo aerogeneratore avente taglia pari a circa 1 MW), uno dei quali da realizzare nel medesimo Comune di Castelluccio dei Sauri ed il secondo nell'adiacente Comune di Bovino (FG) aventi la stessa soluzione di connessione alla rete elettrica e riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale; ciò comportava, in ragione della potenza elettrica complessiva, l'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Pertanto, anche al fine di rispondere alla domanda 1) riportata nella nota del DICA, si evidenziava che il progetto rimesso alla Presidenza del C.d.M. risultava in origine incompleto perché privo, innanzitutto, dell'esito o quanto meno dell'attestazione di avvenuta attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA presso l'autorità ambientale provinciale competente in materia. Il Servizio Energie Rinnovabili rendeva noto che tale grave carenza, ben nota alla Società, veniva risolta solo in data 01/08/2013 quando la proponente comunicava la rinuncia all'iniziativa dell'impianto eolico proposto nel Comune di Bovino (FG); il Servizio, infine, precisava di non essere deputato al rilascio di pareri tecnici in merito alle proposte progettuali di impianti alimentati da FER né tantomeno era stato delegato dalla Presidenza della Giunta Regionale all'espressione dell'intesa prevista dall'art.14-quater comma 3 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

- il DICA, con nota prot. n. 19035 del 10/07/2015, richiedeva al Comune di Castelluccio dei Sauri se la documentazione prodotta dalla Società proponente fosse esaustiva ai fini dell'espressione del parere definitivo sul progetto in questione;
- il DICA, con nota prot. n. 21187 del 05/08/2015, comunicava al Servizio Energie Rinnovabili di essere in attesa delle risultanze relativamente all'espressione della prevista intesa di cui all'art. 14-quater della L. n. 241/90, al fine di concludere l'istruttoria in esame; con successiva nota del 04/09/2015, indirizzata anche all'Ufficio di Presidenza della Regione Puglia, il DICA sollecitava il riscontro alla predetta nota del 05/08/2015;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 3674 dell'11/09/2015, rendeva noto al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo che la rimessione del procedimento in questione era stata effettuata in qualità di "organo" dell'Amministrazione Regionale procedente e quale responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica, ritenendo che non potesse essere attribuito carattere di prevalenza al parere negativo rilasciato dal MIBACT; si confermava il dato formale per cui l'intesa "in senso tecnico" non era stata raggiunta in quanto il procedimento era privo del relativo atto ufficiale, ossia la necessaria Deliberazione della Giunta Regionale, la cui mancanza derivava anche dal fatto che non era stata regolamentata la procedura per l'espressione dell'intesa in tali fattispecie; a tal fine, si informava il DICA che il Servizio aveva trasmesso all'Assessore di riferimento una proposta di deliberazione in merito all'espressione dell'intesa anche allo scopo di verificare, oltre al caso specifico, l'orientamento dell'organo politico in ordine alle intese regionali previste dall'art. 14-quater c. 3 della L. n. 241/90 nell'ambito delle autorizzazioni di impianti alimentati da FER;
- il DICA, con nota prot. n. 25451 del 02/10/2015, indirizzata anche all'Ufficio di Presidenza ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico, sollecitava i riscontri alle note del 05/08/2015 e del 04/09/2015;
- con successiva nota prot. n. 30140 del 23/11/2015, il DICA invitava il Servizio Energie Rinnovabili e Reti (già Ufficio Energie Rinnovabili e Reti) a rendere noto se fossero state assunte determinazioni in merito all'intesa di cui all'art. 14-quater della L. n. 241/90;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti (ex Ufficio Energie Rinnovabili e Reti), con nota prot. n. 4975 del 02/12/2015, ritenuto che il proprio parere da esprimere nell'ambito dei procedimenti di rimessione attivati ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/90 dovesse essere reso in qualità di "organo" dell'Amministrazione Regionale procedente nonché quale responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica e che fosse condivisibile l'orientamento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel ritenere che la mancanza di pareri negativi da parte degli Uffici regionali coinvolti nel procedimento si traducesse in una posizione favorevole al raggiungimento dell'intesa, esprimeva il proprio parere positivo al superamento del dissenso qualificato reso dal MIBACT;
- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 32782 del 30/12/2015, comunicava che, nella seduta del 23/12/2015, era stato deliberato che sussisteva la possibilità di "procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW, nel limite di un solo aerogeneratore, nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) località Cisternola, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni indicate dagli enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sull'opera in argomento";
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 182 del 22/01/2016, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di aver preso atto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23/12/2015, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014, e pertanto invitava la Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asserzioni da parte del legale rappresentante della Società e dei progettisti in ordine al medesimo progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 790 del 07/03/2016, provvedeva al deposito presso il Servizio Energie Rinnovabili e Reti della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. 182 del

22/01/2016;

- in data 15 marzo 2016 è stato sottoscritto dalla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Castelluccio dei Sauri ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in data 17 marzo 2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 018349.

Rilevato infine che:

- la Società, in data 26/11/2012, richiedeva l'attivazione della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con note prott. n. 56 e n.57 del 12/01/2016, trasmetteva l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., per il quale non pervenivano osservazioni.

La Società Energie per il Futuro 2 S.r.l, con sede legale in Bari alla via Napoli, 363/I - Cod. Fisc./P.IVA n. 10576721004, con nota acquisita al prot. n. 790 del 07/03/2016, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 11 del 01/04/2016 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore Ing. Andrea Sabato agli atti della Sezione, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

La Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizza-

zione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 15 marzo 2016 dalla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l.;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/12/2015, notificata con nota prot. n. 32782 del 30/12/2015 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 21/01/2016, la quale, pur se non condivisa da questa Sezione poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha evidenziato di doversi allineare alle criticità delle fonti di energia rinnovabile (FER) riportate ed analizzate nella deliberazione n. 581 del 2 aprile 2014", ha ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi", vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);
- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare

l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/12/2015, notificata con nota prot. n. 32782 del 30/12/2015, rilasciando l'Autorizzazione Unica alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l, con sede legale in Bari alla via Napoli, 363/I - Cod. Fisc./P.IVA n. 10576721004 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,999 MW** (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di **Castelluccio dei Sauri** (FG) in località "Cisternola":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N	
	E	N
1	538347	4570043

- un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra-esce dalla linea MT "LAMIA";
- n. 1 cabina di consegna MT;
- ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm;
- n. 2 sostegni di linea MT.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riporta-

te nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal

punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 23 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe RUBINO